

**DELIBERA N. 47/12/CSP
ARCHIVIAZIONE
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' AREZZO TV SRL (EMITTENTE
TELEVISIVA LOCALE AREZZO TV)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 37, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 3, COMMI 1,2 E 4 DELLA
DELIBERA 538/01/CSP**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 marzo 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *Testo Unico della radiotelevisione*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come successivamente modificato ed integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n.22, recante "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.";

VISTA la delibera 52/99/CONS recante *Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*;

VISTA la delibera 53/99/CONS recante *Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*;

VISTO l'accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti dell'assemblea dei consigli regionali e delle province autonome;

VISTA la delibera 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale*;

VISTA la delibera 444/08/CONS recante *Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome*;

VISTO l'atto CONT n. 27/2011, notificato il giorno 11 novembre 2011, con cui il Corecom Toscana ha contestato alla società AREZZO TV SRL, con sede legale in via Sergio Ramelli n. 39 - 52100 Arezzo, esercente l'emittente televisiva locale *Arezzo TV*, che nel programma "Guinness Monte San Savino", trasmesso il 6 settembre 2010 alle ore 12.54 e in replica il 7, 8 e 11 settembre 2010 in vari orari, è stata fatta presentazione orale e visiva di servizi, marchi e nomi di servizi commerciali, senza utilizzare mezzi ottici per distinguere la pubblicità dal programma, e che lo stesso presentatore nello stesso contesto scenico, ha presentato in violazione dell'articolo. 37, comma 1, del decreto legislativo 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1, 2 e 4, della delibera 538/01/CSP;

VISTO che la società non ha presentato le memorie giustificative, né ha richiesto audizione;

RILEVATO che il Corecom Toscana, con propria proposta del 16 dicembre 2011, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa minima prevista per la violazione dell'articolo. 37, comma 1, del decreto legislativo 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1, 2 e 4, della delibera 538/01/CSP;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 177/05 all'art. 37, comma 1, (Interruzioni pubblicitarie) <La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare

l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali> e all'art 3, comma 1, delibera 538/01/CSP < La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, ...>, all'art 3, comma 2, delibera 538/01/CSP <Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita>, all'art 3, comma 4, delibera 538/01/CSP < I messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso. Nella pubblicità diffusa prima o dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati.>

RITENUTO di non poter accogliere la proposta del Corecom Toscana di comminare la sanzione amministrativa alla società AREZZO TV SRL, esercente l'emittente televisiva Arezzo tv, per la trasmissione di comunicazioni commerciali non segnalate ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del dlgs 177/05 all'interno del programma "Guinness Monte San Savino", in quanto nel programma oggetto di contestazione non si riscontra pubblicizzazione di prodotti, ma la presentazione e la descrizione degli stessi. Nel programma il rappresentante della Pro Loco del piccolo paese in Valdichiana, descrive, con la collaborazione dei commercianti locali, l'avvenuta realizzazione della porchetta più lunga del mondo, con il conseguimento del world Guinness record a giugno 2010. In occasione della imminente sagra della porchetta, che si tiene ogni anno a settembre, il programma ripercorre, dando voce ai commercianti e artigiani locali, le fasi della realizzazione della porchetta da record, lunga quasi 45 metri, in cui sono stati impiegati oltre 60 maiali. L'intervistatrice entra in una macelleria, il cui anziano titolare descrive la lavorazione di secondo la vecchia tradizione della zona toscana. Seguono poi le interviste ad altri artigiani/commercianti del paese. Durante le varie interviste vengono sempre inquadrati le materie prime ed i vari prodotti finiti, artigianali e quindi privi di marchi, senza incitare il telespettatore all'acquisto, ma informandolo dei processi seguiti nella lavorazione e realizzazione del prodotto. Non si rileva, pertanto, nella trasmissione del programma "Guinness San Savino", trasmesso il 6 settembre 2010 e in replica il 7, 8 e 11 settembre 2010 in vari orari, l'inserimento di pubblicità non segnalata ai sensi dell'articolo 37, comma 1 del dlgs 177/05 in combinato disposto con l'art.3 comma 1 della delibera 538/01/CSP in quanto l'intento del programma è quello di informare lo spettatore sui prodotti gastronomici presenti nella cittadina e nel territorio, con il supporto delle informazioni fornite dal rappresentante della Pro loco locale; di conseguenza non si riscontra l'assenza della scritta identificativa <pubblicità> ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della delibera 538/01/CSP, nè la presentazione di telepromozioni effettuata dallo stesso

presentatore del programma nello stesso contesto scenico ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della delibera 538/01/CSP;

RILEVATO dalla visione dei supporti dvd che la data sovrimpressa non risulta quella dell'anno 2010 in cui sono avvenute le registrazioni, ma quella relativa al 2007, recando in sovrimpressione le cifre 07 dopo il giorno e mese;

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della contestata violazione dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1, 2 e 4, della delibera 538/01/CSP ;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

L'archiviazione del procedimento istruito dal CORECOM TOSCANA di nei confronti della Società AREZZO TV SRL, con sede legale in via Sergio Ramelli n. 39 - 52100 Arezzo, esercente l'emittente televisiva locale *Arezzo TV*, per non luogo a procedere.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma 15 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
RELATORE

Michele Lauria

IL COMMISSARIO

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola